

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA  
BASILICATA  
(A.R.P.A.B.)**

Ente di diritto pubblico (art. 3, legge regionale 14/09/2015, n. 37 )

POTENZA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
DELIBERAZIONE N. 84**

L'anno duemiladiciassette, addì 07 del mese di MARZO, nella sede dell' A.R.P.A.B. sita in Via della Fisica n. 18/C-D, è stata adottata la seguente deliberazione avente per

**OGGETTO: Regolamento agenziale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 - approvazione.**

su proposta della:

**Struttura: Centrale**

*Settore: Amministrativo*

*Ufficio: Segreteria Generale, Organizzazione e Sviluppo delle risorse umane*

---

**U. O. CONTABILITÀ E BILANCIO**

- L'atto non comporta impegno di spesa
- Assunto impegno contabile n. .... sul cap..... - Eserc. 2016 - per € .....
- " " " n. .... sul cap. .... - Eserc. .... - per € .....
- " " " n. .... sul cap. .... - Eserc. .... - per € .....
- Assunto impegno sul bilancio pluriennale..... per € .....

L'U. O. CONTABILITÀ E BILANCIO

.....

---

## IL DIRETTORE GENERALE

### Vista

- la Legge della Regione Basilicata n. 37 del 14.09.2015 avente ad oggetto “*Riforma dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)*”;

### Viste e richiamate

- la DDG n. 80 del 6.03.2017 concernente “*Presa d’atto del verbale relativo alla riunione del 3.3.2017 della delegazione trattante del comparto dell’Arpab*”;
- la DDG n.81 del 6.03.2017 concernente “*Presa d’atto del verbale relativo alla riunione del 3.3.2017 del tavolo sindacale del CRM*”;
- la DDG 83 del 6.03.2017 concernente “*Presa d’atto del verbale relativo alla convocazione per la riunione del 3/03/2017 della Delegazione Trattante della Dirigenza dell’ARPAB*”;

### Visto

- lo schema di Regolamento per, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

### Dato atto che

- il detto schema di Regolamento è stato approvato in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale del comparto e del CRM ed è stato oggetto di informativa per la dirigenza;

### Ritenuto

- di approvare il Regolamento agenziale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico;


## DELIBERA

- 1) di richiamare la narrativa in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- 2) di approvare il Regolamento agenziale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di notificare il presente atto, per i seguiti di competenza, a tutti i dipendenti dell’Agenzia per il tramite dei dirigenti nonché dei funzionari Auletta e Lapadula;
- 4) di trasmettere il presente atto al Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità Dr.ssa Cammarota per i seguiti di competenza;
- 5) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ed è reso immediatamente eseguibile per lo svolgimento degli adempimenti e dei compiti istituzionali dell’Agenzia.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Raffaele GIORDANO



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Edmondo IANNICELLI



Il Direttore tecnico-Scientifico  
Dott.ssa Laura GORI





**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata**

*Ente di diritto pubblico (L.R. n. 37 del 14 settembre 2015)*

**REGOLAMENTO AGENZIALE RECANTE NORME E CRITERI  
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE  
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS N. 50**

**DEL 18 APRILE 2016**

**SOMMARIO**

<b>Capo I – Disposizioni generali .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Obiettivi e finalità .....	3
Art. 2 - Campo di applicazione .....	3
<b>Capo II - Fondo incentivante per le funzioni tecniche .....</b>	<b>3</b>
Art. 3 - Costituzione e accantonamento .....	3
Art. 4 - Percentuale effettiva del fondo .....	4
<b>Capo III -Ripartizione del fondo .....</b>	<b>4</b>
Art. 5 - Percentuale destinata alla ripartizione del fondo .....	4
Art. 6 - Conferimento degli incarichi e individuazione del personale .....	4
Art. 7 - Ripartizione dell'incentivo .....	6
Art. 8 - Termini per le prestazioni .....	7
Art. 9 - Corresponsione ed erogazione dell'incentivo .....	8
Art. 10 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte .....	8
Art. 11 - Incremento della quota del fondo .....	8
Art. 12. - Ore di lavoro straordinario .....	8
<b>Capo IV - Fondo per l'innovazione .....</b>	<b>9</b>
Art. 13 - Percentuale del fondo per l'innovazione .....	9
<b>Capo V - Norme finali .....</b>	<b>9</b>
Art. 14 - Disposizioni transitorie .....	9

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### *Art. 1 - Obiettivi e Finalità*

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato “Codice” - e si applica per le **funzioni tecniche** svolte dal personale interno dell’A.R.P.A.B., esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività <sup>1</sup>.

### *Art. 2 - Campo di applicazione*

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli <sup>2</sup>.
2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori<sup>3</sup>.
3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per i progetti esecutivi completi in ogni dettaglio soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi, forniture.

## CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE<sup>4</sup>

### *Art. 3 - Costituzione e Accantonamento*

1. L’A.R.P.A.B. destina ad un “Fondo incentivante per le funzioni tecniche”, risorse

---

<sup>1</sup> si cfr *Deliberazione Corte dei Conti Sez. Autonomie n.18/SEZAUT/2016/QMIG*, *Deliberazione Corte dei Conti Sez.Reg. Controllo Lombardia n.333/21016/PAR*, *Deliberazione Corte dei Conti Sez.Reg. Controllo Veneto n.353/2016/PAR*

<sup>2</sup> si cfr *Deliberazione Corte dei Conti Sez.Reg. Controllo Lombardia n.333/2016/PAR*

<sup>3</sup> art. 113, comma 3, primo periodo del Codice

<sup>4</sup> art. 113, comma 2 del Codice

finanziare in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.

**Art. 4 - Percentuale effettiva del fondo**

1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche.
2. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

**CAPO III -RIPARTIZIONE DEL FONDO**

**Art. 5 - Percentuale destinata alla ripartizione del fondo**

1. L'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'A.R.P.A.B.<sup>5</sup>
2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale<sup>6</sup>.

**Art. 6 - Conferimento degli incarichi e individuazione del personale**

1. L'affidamento dell'attività di **responsabile unico del procedimento (RUP)** per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dall'A.R.P.A.B. ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. Il RUP è nominato con atto formale del Direttore Generale dell'A.R.P.A.B., deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo dell'Agenzia, dotati del necessario livello

---

<sup>5</sup> art. 113, comma 3, primo e secondo periodo del Codice

<sup>6</sup> art. 113, comma 3, ultimo periodo del Codice (disposizione corretta con errata corrige del 15.07.2016)

- di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il RUP, con deliberazione direttoriale, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'A.R.P.A.B. e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
  3. Il Direttore Generale può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
  4. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:
    - a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
    - b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
    - c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.
  5. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
  6. Fatto salvo a quanto previsto al precedente art. 5, comma 2, partecipano alla ripartizione del fondo:
    - a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **responsabile unico del**

- procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del codice;
- b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del codice;
- c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
- d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di bando** (Centrale Unica di Committenza);
- e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del codice;
- f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario**, ai sensi dell'art. 102 del codice;
- g) **il personale tecnico-amministrativo** al quale formalmente è stato affidato l'incarico di **collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere**, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

**Art. 7 - Ripartizione dell'incentivo**

- La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente del Settore preposto, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
- L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

Attività	% min	% max	Prestazione	Ruolo (*)	% min	% max
<b>Responsabilità unica del procedimento</b>	5	45	art. 31	RUP	10	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	90
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	30
<b>Programmazione della spesa per investimenti</b>	10	25	art. 21	Collaboratore/i tecnico/i	10	100
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	90
<b>Verifica preventiva del progetto</b>	0	15	art. 26, c. 6 lett. c) e d)	Collaboratore/i tecnico/i	10	100
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	90
<b>Predisposizione e controllo delle</b>	1	15	Centrale Unica di Committenza	Responsabile CUC	10	100
				Collaboratore/i	0	90

<b>Attività</b>	<b>% min</b>	<b>% max</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Ruolo (*)</b>	<b>% min</b>	<b>% max</b>
<b>procedure di bando</b>				tecnico/i		
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	90
<b>Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto</b>	10	40	art. 101	Direttore dei lavori/esecuzione	20	80
				Direttore/i operativo/i	0	30
				Ispettore/i di cantiere	0	20
				Coordinatore sicurezza	0	30
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	10
<b>Collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità</b>	1	20	art. 102	Collaudatore tecnico-amministrativo	40	100
				Collaudatore statico	0	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	60
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	10

(\*) per ruolo si intende la funzione nell'ambito della procedura/contratto; il ruolo di collaboratore può essere rivestito dai dipendenti effettivamente utilizzati nelle attività incentivate secondo la regolazione vigente ed astrattamente appartenenti a tutte le categorie contrattuali tecniche e amministrative <sup>7</sup>.

**Art. 8 - Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini (obiettivi, tempi e modalità) entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Direzione A.R.P.A.B.. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

<sup>7</sup> si cfr. Deliberazione Corte dei Conti Sez. Autonomie n.18/SEZAUT/2016/QMIG

**Art. 9- Corresponsione ed erogazione dell'incentivo**

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dalla Direzione, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati; tale accertamento avviene sulla base di una relazione presentata dal RUP o in mancanza del Direttore dei Lavori o Direttore dell'Esecuzione in cui sono specificate le attività svolte, il conseguimento degli obiettivi di contratto, il rispetto della relativa tempistica e modalità e le corrispondenti proposte di pagamento<sup>8</sup>. A tal fine il RUP e il Direttore dei Lavori o il Direttore dell'Esecuzione tengono apposito registro delle attività<sup>9</sup>.
2. L'erogazione del compenso viene effettuata all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

**Art. 10 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte**

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo<sup>10</sup>.

**Art. 11 - Incremento della quota del fondo**

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'A.R.P.A.B., ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 10, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3<sup>11</sup>.
2. Il fondo di cui all'art. 3 viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito di eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> art. 113, comma 3, quarto periodo del Codice

<sup>9</sup> si cfr Deliberazione Corte dei Conti Sez. Autonomie n.18/SEZAUT/2016/QMIG

<sup>10</sup> art. 113, comma 3, quinto periodo del Codice

<sup>11</sup> art. 113, comma 3, sesto periodo del Codice

<sup>12</sup> art. 113, comma 3, settimo periodo del Codice

**Art. 12. – Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora si verificassero ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificassero ritardi in sede di esecuzione dei contratti o aumento dei costi a seguito di responsabilità collegate all’esercizio delle attività incentivate, l’incentivo è ridotto di una quota dal 5% al 100% in relazione alle conseguenze negative per l’ente.

**CAPO IV - FONDO PER L’INNOVAZIONE**

**Art. 13 - Percentuale del fondo per l’innovazione**

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui all’art. 3, salvo sussista una destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte dell’Agenzia di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori<sup>13</sup>

**CAPO V - NORME FINALI**

**Art. 14 - Disposizioni transitorie**

1. Il Dirigente preposto verifica il rispetto e l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. Il Dirigente preposto dispone altresì, con proprio provvedimento, l’eventuale incremento della quota del fondo, secondo l’art. 11, nonché la quota del fondo per l’innovazione, secondo l’art. 13, nei corrispondenti capitoli di entrata e spesa.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Direzione Generale dell’A.R.P.A.B. ed è pubblicato sul sito dell’Agenzia.
4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..
5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

---

<sup>13</sup> art. 113, comma 4 del Codice

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede dell'A.R.P.A.B. per <sup>15</sup>cinque giorni consecutivi, dal 07/03/17..... al 22/03/17

Potenza, li 07/03/2017.....

**Il Funzionario incaricato**

.....  
.....

Atto trasmesso al controllo del ..... il giorno ..... con Prot. n. ....

Potenza, li .....

**Il Funzionario incaricato**

.....

- Atto non soggetto a controllo
- Atto soggetto al controllo della Giunta Regionale
- Atto soggetto al controllo del Consiglio Regionale
- Atto urgente ed immediatamente eseguibile

**Il Funzionario incaricato**

.....

La presente deliberazione è stata nuovamente affissa all'Albo Pretorio della sede dell'A.R.P.A.B. dopo l'approvazione del .....dal ..... al .....

Potenza, li .....

**Il Funzionario incaricato**

.....

Per copia conforme.

Potenza li .....

**Il Funzionario incaricato**

.....